

ne determina di volta in volta sfumature diverse:

– pronunciata dagli abitanti di Trezza, assume il valore di maligna allusione alla ricchezza che un'attività esercitata in modo per lo meno sospetto garantisce allo speciale;

– pronunciata da 'Ntoni, lo sfaccendato nipote di padron 'Ntoni, rivela l'invidia nei confronti di chi esegua un lavoro che non comporta grandi fatiche;

– pronunciata dallo stesso farmacista, serve a denunciare la fatica che si richiede all'intellettuale del paese per convincere dei poveri pescatori ad accettare le sue idee rivoluzionarie.

Una formula quindi ricorrente, ma che si inserisce nel complesso gioco dei diversi punti di vista presenti nel romanzo.

Allo stesso modo mi sembra significativo il caso di un proverbio, fra i tanti che compaiono nei *Malavoglia*: «*Il mare è amaro e il marinaio muore in mare*», che con la marcata sottolineatura allitterativa, condensa quel senso di dolente sottomissione al destino che percorre tutto il romanzo. Il proverbio è più volte citato nel testo e deriva dalla fusione operata da Verga di due distinti proverbi che compaiono nella raccolta del Pitré. La prima citazione è di padron 'Ntoni e avviene nel capitolo secondo, quando oscuri indizi sembrano preannunciare la tragica fine della *Provvidenza*. In questo caso la citazione è parziale, viene infatti tralasciata sintomaticamente la seconda parte del proverbio (*Il marinaio muore in mare*), quasi per esorcizzare l'allusione più drammatica in essa contenuta.

La ripresa del proverbio nella sua forma completa avviene quando ormai gli indizi si sono mutati in realtà, col naufragio cioè della *Provvidenza*, e gli eventi ne hanno dimostrato drammaticamente la veridicità.

L'ultima occorrenza è più segreta, misteriosa e può essere colta proprio grazie al gioco delle iterazioni.

Nella scena finale del romanzo, quando 'Ntoni sta abbandonando definitivamente il villaggio, in un'alba che vede l'immutato riproporsi delle povere attività di Trezza e che segna la presa di coscienza da parte del personaggio della sua completa estraneità a quel mondo, si dice: «...*tornerà a guardare il mare, che s'era fatto amaranto*...». Vediamo riapparire il sintagma MARE AMARO celato in MARE...AMARanto (una parola che tra l'altro compare una sola volta nel romanzo); il proverbio è ormai quindi solo segretamente alluso all'interno di una notazione di colore, nell'ottica cioè di un personaggio che non si riconosce più nelle leggi inesorabili che regolano il mondo di *Acì Trezza*. Sono solo due esempi tra i molti che si potrebbero portare, ma a questo punto credo di aver già abbastanza abusato della vostra pazienza. Concludo quindi rinnovando i ringraziamenti a coloro che sono intervenuti e con l'augurio che il testo possa superare la prova più ardua, quella rappresentata dalla pratica diretta nella scuola, alla quale si indirizza.

Ferruccio Cecco

Approvato il nuovo regolamento di applicazione della Legge sulla Scuola media

Il Consiglio di Stato ha approvato, l'11 marzo 1987, il nuovo Regolamento di applicazione della legge sulla Scuola media.

Il precedente regolamento, abrogato con la fine del corrente anno scolastico, ha retto il funzionamento delle scuole medie per il primo decennio della loro esistenza. Esso era stato elaborato nel 1976 anche se per vari motivi fu approvato formalmente solo nel 1979.

Il nuovo regolamento si era reso necessario per le modificazioni di legge votate il 18 marzo 1986 dal Gran Consiglio, intese a generalizzare l'organizzazione dell'insegnamento nelle classi III e IV con una parte comune e una differenziata.

L'opportunità, emersa in diverse forme, di modificare anche parti del regolamento non connesse con questa necessità e di affrontare temi sorti negli ultimi anni ha portato a riscrivere completamente il testo. Una prima versione dell'agosto 1985 era servita per la consultazione dei quadri della scuola media; una seconda, del settembre 1986, era stata aperta anche alla consultazione dei docenti e del Comitato cantonale delle assemblee dei genitori (se ne vedano i risultati nella pubblicazione UIM 86.10).

Per quanto riguarda le norme legate alle modificazioni di legge, il nuovo regolamento adotta, con alcuni ritocchi, quelle elaborate dalla Commissione di valutazione delle forme organizzative del ciclo d'orientamento (si veda il rapporto del gennaio 1985), pubblicate in appendice nell'apposito messaggio del Consiglio di Stato (N. 2951 del 2 luglio 1985).

Per un verso esse sono la convalida delle norme già applicate nelle scuole sperimentali; per un altro, esse le modificano o le rendono più chiare, come, ad esempio, per il passaggio dalla terza alla quarta classe secondo il curriculum prescelto nella parte differenziata dell'insegnamento. Per i «corsi 2» è stato fissato un massimo iniziale di 16 allievi in terza e di 18 in quarta.

Diamo una sintesi degli altri cambiamenti, rinviando al testo per gli aspetti più particolari.

Nel capitolo sull'organizzazione interna della sede di scuola media vi sono stati due tipi di cambiamento: uno di natura politica, con una posizione più profilata del direttore e con l'assegnazione della presidenza del collegio dei docenti a un docente; l'altro di natura funzionale, con il potenziamento tangibile della funzione di docente di classe nel ciclo d'orientamento e la possibilità data di riconoscere l'impegno procurato ad alcune sedi dai servizi di trasporto e di mensa per gli allievi.

Il capitolo sul funzionamento delle sedi contiene parti nuove, tra cui spiccano le norme

concernenti l'adattamento dell'insegnamento alle particolari situazioni di alcuni allievi, i nuovi criteri per la formazione delle classi secondo la grandezza della sede (criteri volti a non discriminare le sedi di media e grande capienza, non a sfavorire quelle piccole) e alcune indicazioni di principio sulle attività scolastiche a domicilio.

Nella sistemazione del nuovo regolamento le norme sulla valutazione hanno dato luogo a un capitolo a se stante. Rispetto alle norme precedenti, rileviamo l'introduzione delle note 4,5 e 5,5 e la possibilità data, a determinate condizioni, di concedere la licenza dalla scuola media agli allievi del corso pratico.

Nel nuovo regolamento è stato integrato anche quello (dell'aprile 1982) sugli esperti delle diverse materie d'insegnamento, senza cambiamenti sostanziali (si sono comunque inseriti gli esperti in scienze dell'educazione, i quali non hanno una funzione di vigilanza all'infuori delle pratiche per l'abilitazione dei nuovi docenti).

Infine vi sono, nel nuovo regolamento, due nuovi capitoli dedicati alla vigilanza sull'insegnamento e ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi.

Il primo ha provocato molte osservazioni critiche da parte dei docenti, però più sul principio (in particolare sul ruolo di vigilanza dei direttori) che non sulle procedure previste. Da parte nostra osserviamo che finora per il ruolo di vigilanza si è dovuto far capo, con qualche difficoltà, alla Legge sulla scuola del 1958 e che una normativa esplicitamente riferita alla scuola media era perciò opportuna. D'altra parte, la Legge sulla scuola media del 1974 demandava al regolamento d'applicazione la definizione dei ruoli di vigilanza (art. 20, cpv 2, lett. f).

Il nuovo regolamento precisa, e rende trasparente, come si applica il ruolo di vigilanza (che è sempre stato implicito in queste funzioni) da parte dei direttori, degli esperti e dei capigruppo del servizio di sostegno pedagogico.

Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi, il nuovo regolamento non poteva ignorare alcuni casi che negli ultimi anni si erano imposti all'attenzione di docenti, direzioni scolastiche e dipartimento.

Esso ammette la possibilità di adottare la sospensione dall'insegnamento da parte del Dipartimento nei confronti di allievi che non sono stati in grado di migliorare il loro comportamento malgrado gli interventi educativi e punitivi decisi all'interno della sede. Si tratta di provvedimenti eccezionali per i quali occorre una normativa chiara.

Ufficio dell'insegnamento medio